

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1945 DEL 17/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. THOMAS KANIOURAS - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1999/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 51118 del 14 giugno 2023 il dr. Thomas KANIOURAS, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Ortopedia e traumatologia" del presidio ospedaliero di Asiago, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 55307 del 28 giugno 2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, il dipendente è stato invitato a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 23 settembre 2023;
- con nota prot. n. 67767 dell'8 agosto 2023, il dipendente ha posticipato la data di cessazione dal rapporto di lavoro indicando il 1° novembre 2023 quale primo giorno non lavorato;

Considerato che:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area della Sanità prevede, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- l'art. 104, comma 4, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area della Sanità prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- la verifica del rispetto del termine di preavviso è effettuata all'esito della disponibilità dei dati definitivi di presenza e assenza fino alla data di cessazione;

Visti e richiamati:

- l'art. 104, commi 2, 3 e 4, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area della Sanità;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente"*.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente dr. Thomas KANIOURAS a

decorrere dal 1° novembre 2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31 ottobre 2023).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Thomas KANIOURAS, dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° novembre 2023;
2. di precisare che, per le ragioni esposte nelle premesse, trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le eventuali ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che residuano all'atto di cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di delegare l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del provvedimento nonché alla verifica conseguente alla disponibilità dei dati definitivi di presenza e assenza dell'applicazione dell'indennità prevista all'articolo 104, comma 4, del C.C.N.L. 19.12.2019;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.